

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DELLE
ATTREZZATURE, DEGLI ARREDI E DEGLI ACCESSORI DEI LABORATORI
DIDATTICI E DI RICERCA DEI DIPARTIMENTI

- *CHIMICA via San Giacomo 5,7,11*
- *CHIMICA via Selmi 2*
- *CHIMICA INDUSTRIALE viale Risorgimento 4*
- *FARMACIA E BIOTECNOLOGIE via S. Donato 19 (lab didattici Bodoniana)*

ALLA NUOVA SEDE DEL COMPLESSO NAVILE DELL'ALMA MATER STUDIORUM
– UNIVERSITA' DI BOLOGNA – CIG: 8517856522

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore
effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni,
33 (C.F. 80007010376), in persona della Dirigente Dott.ssa Ersilia Barbieri, nata a
..... il, domiciliata per la carica in Bologna Via
Zamboni, 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla
stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del
14.11.2016 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative
dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016 che ha
nominato il Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità;

e

..... con sede in, Via (C.F. n.
..... - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott.
....., nato a ile residente a Via

..... n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", Rep. n. 199/2020, Prot n. 1876 del 02/11/2020, è stata disposta l'approvazione della Relazione Tecnico Illustrativa, contenente gli elementi e le caratteristiche essenziali del progetto per l'affidamento del servizio e del capitolato tecnico e dei relativi allegati;
- con determina del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", Rep. n. 203/2020, Prot n. 1924 del 06/11/2020, è stata disposta l'approvazione della rettifica della Relazione Tecnico Illustrativa;
- con determina del Direttore Generale rep. n. 1416/2020, prot. n. 271561 del 18.11.2020 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio di trasloco alla nuova sede del Navile delle attrezzature, degli arredi e degli accessori dei laboratori didattici e di ricerca per le esigenze dei Dipartimenti di:
 - o Chimica, Via San Giacomo 5,7,11;
 - o Chimica, Via Selmi 2;
 - o Chimica Industriale, Viale Risorgimento 4;
 - o Farmacia e Biotecnologie, Via San Donato 19;

dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'importo massimo presunto pari a € 1.035.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 3.056,00 per gli oneri per il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

- con determinazione della Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;

- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S, in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici n. del, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha offerto il prezzo più basso;
- con provvedimento, rep. n. del la fornitura è stata quindi aggiudicata al concorrente
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- **[eventuale]** in data..... con nota n. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
 - il Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - il DUVRI;
2. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
 - **[eventuale]** la procura speciale;
 - la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.
 - Offerta tecnica
 - Offerta economica
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto prevede l'affidamento del servizio di trasloco dell'attrezzatura scientifica e di ogni altro materiale dei laboratori didattici e di ricerca come dettagliati nel Capitolato tecnico, dalla sede dei dipartimenti di:
 - CHIMICA "G.Ciamician", via San Giacomo 5,7,11 (CHIM)
 - CHIMICA "G.Ciamician", via Selmi 2 (CHIM)
 - CHIMICA INDUSTRIALE "Toso Montanari", viale Risorgimento 4 (CHIMIND)
 - FARMACIA E BIOTECNOLOGIE via S. Donato 19 (FABIT)

alla nuova sede del Navile ossia le Unità edilizie 4 e 5 e il Bombolaio del Nuovo Distretto Universitario Navile dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,

ubicato in via Gobetti a Bologna, secondo le indicazioni fornite nel Capitolato tecnico e relativi allegati.

Per la puntuale individuazione dei compiti in capo al traslocatore e degli oneri che ne derivano si rimanda al Capitolato tecnico e relativi allegati.

L'Università si riserva la possibilità di chiedere l'esecuzione di ulteriori servizi, secondo quanto indicato al paragrafo 13 del Capitolato tecnico, per un valore massimo complessivo pari ad euro 135.000,00, iva esclusa.

ARTICOLO 4 – DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio comunicata dal RUP e attestata da apposito verbale.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del Contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 come previsto dall'art. 8, co. 1, lett. a) del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Non sono previsti il rinnovo e la proroga del Contratto.
4. Le modalità di erogazione e la tempistica di esecuzione del servizio sono dettagliatamente indicate nel Capitolato tecnico e relativi allegati.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo del Contratto ammonta ad €, di cui € 3.056,00 di oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, oltre IVA, come per legge.
2. Il suddetto importo è comprensivo di tutte le voci inerenti e necessari all'erogazione del servizio.
3. Il prezzo unitario offerto è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'erogazione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto , previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L'Appaltatore si impegna inoltre a redigere, insieme al delegato preposto della Stazione appaltante, il verbale di coordinamento ai fini dell'attività di cooperazione e

coordinamento prevista dall'art. 26 D.lgs. 81/08, integrato con le eventuali indicazioni per l'emergenza SARS-CoV2.

3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L'Appaltatore si impegna a firmare per accettazione il D.U.V.R.I. predisposto dall'Università, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con la stessa, pena la nullità del Contratto.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono

comunque essere concordati con il Responsabile Unico del Procedimento dell'Università. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dal paragrafo 6 del Capitolato tecnico e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC):

- si accerterà delle prestazioni effettuate, in termini quantitativi e qualitativi, con riferimento agli standard minimi previsti dal Capitolato tecnico e alle eventuali condizioni migliorative indicate nell'Offerta tecnica;
- registrerà progressivamente tutti i fatti producenti spesa e, al completamento di ciascuna fase del trasferimento dei laboratori di ricerca e dei laboratori didattici,

redigerà un SAL (stato avanzamento lavori) di fine fase, con attestazione della percentuale di avanzamento del servizio.

2. Il pagamento del corrispettivo verrà quindi effettuato in 5 soluzioni, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Capitolato tecnico e dalle eventuali condizioni migliorative contenute nell'Offerta tecnica, come indicato di seguito:

- 1 (un) pagamento a fronte del regolare completamento di due fasi di trasferimento dei laboratori di ricerca, per un totale di 4 (quattro) pagamenti (si precisa, a tal riguardo, che le fasi devono essere completate nell'ordine indicato all'interno del cronoprogramma dell'esecuzione predisposto dalla Stazione Appaltante);
- 1 (un) unico pagamento a seguito del regolare completamento del trasloco dei laboratori didattici.
- L'ultimo pagamento verrà effettuato a seguito della compilazione del certificato di ultimazione delle prestazioni e del conto finale da parte del DEC, nonché dell'ultimo certificato di pagamento da parte del RUP.

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto con l'ultimo pagamento e dovrà essere indicato distintamente in fattura.

4. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvederà al pagamento del corrispettivo tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

5. In particolare, al termine delle verifiche di conformità effettuate con esito positivo sulla segnaletica afferente ad ogni singola unità edilizia e sulla segnaletica esterna, potrà essere emessa la relativa fattura che sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento delle fatture determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di

rifinanziamento principali.

6. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a:

“ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Chimica industriale
“Toso Montanari”.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovrà riportare i seguenti dati:

HBCFWV (codice univoco ufficio);

CIG 8517856522

numero di Contratto.

7. L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulle fatture la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine

sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.

10. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

11. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 10 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione degli ordini di consegna, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione dell'Accordo.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.
 4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
 5. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna.
 6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione degli ordini di consegna, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Accordo si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
 7. L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incumbenti.

ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con i singoli ordini di consegna, lo stesso Appaltatore costituisce prima della stipula del presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Europari al% dell'importo contrattuale, calcolata come previsto dal citato articolo 103.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori

spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi stabiliti nel Capitolato tecnico e alle eventuali condizioni migliorative indicate nell'Offerta tecnica, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi al trasloco della strumentazione scientifica, di cui al paragrafo 3.1, lett. a) del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi al trasloco dei campioni chimici e biologici che necessitano di refrigerazione, di cui al paragrafo 3.1, lett. b) del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi al trasloco del reagentario, di cui al paragrafo 3.1, lett. c) del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi al trasloco delle bombole e ad altri materiali ricadenti nel Regolamento ADR, di cui al paragrafo 3.1, lett. d) del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi alla tracciabilità dei colli, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi al trasloco della vetreria e dei consumabili vari presenti nei laboratori e dentro gli armadi e sotto-banchi, di cui al paragrafo 3.1, lett. e) del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi al trasloco delle cappe biologiche/glove box, di cui al paragrafo 3.1, lett. f) del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di mancato adempimento di tutte le altre prestazioni indicate nel Capitolato tecnico e differenti da quelle sopra elencate, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ARTICOLO 13 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale

dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
 - frode nella esecuzione della fornitura;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante PEC, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 12 "Penali", nei seguenti casi:
 - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione della fornitura;
 - in caso di applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.12;

- applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art. 10;
 - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo per una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
 - nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 17 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi previsti all'art. 20 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle

penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto.
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

**ARTICOLO 16 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE
DEI CREDITI**

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 18 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**ARTICOLO 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Pierluigi Monari.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Stefano Grilli.

ARTICOLO 20 – REFERENTE DELL'APPALTO PER L'IMPRESA

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra il Responsabile dell'appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è referente nei confronti dell'Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:
- Numero telefonico

- Numero di fax
- Indirizzo e-mail

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna ai sensi dell'art. 6 del DM 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati

potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto e dei singoli Contratti attuativi.

4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale l'Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all'artt. 6, 10, 11, 12, 13,14, 21, 23 del presente Contratto.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente competente)